

DATI - Demografia delle imprese

GLOSSARIO

Impresa

L'impresa è l'esercizio professionale di un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Allo stesso tempo, il termine indica un soggetto economico iscritto al *Registro delle Imprese*, che viene identificato da un numero progressivo (*Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, REA*) univoco nell'ambito di ogni Camera di Commercio. Ciascuna Impresa viene trattata in funzione del suo stato di attività. Può quindi risultare:

- a) *Attiva* - Impresa iscritta al Registro delle Imprese che esercita l'attività. Per essere considerata attiva, un'impresa non deve risultare inattiva, cessata, sospesa, liquidata, fallita o con procedure concorsuali aperte.
- b) *Inattiva* - Società iscritta al Registro delle Imprese che non ha ancora iniziato l'attività o, pur avendola iniziata, non ne ha denunciato la data di inizio.
- c) *Sospesa* - Impresa iscritta al Registro delle Imprese che ha sospeso temporaneamente l'attività. Sono incluse le disposizioni dell'autorità amministrativa (sanitaria, di Pubblica Sicurezza, di polizia locale) e giudiziaria. Sono escluse, invece, le sospensioni di attività di breve periodo e quelle concernenti attività stagionali.
- d) *In fallimento* - Impresa iscritta al Registro delle Imprese avente in atto una procedura fallimentare non revocata, ovvero uno dei seguenti procedimenti: *Amministrazione giudiziaria; Bancarotta semplice; Bancarotta fraudolenta; Concordato preventivo; Concordato fallimentare; Fallimento; Liquidazione coatta amministrativa.*
- e) *In liquidazione* - Impresa iscritta al Registro delle Imprese avente in atto una procedura non revocata non di tipo fallimentare. I liquidatori hanno obbligo di presentare alla CCIAA apposite denunce fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione che portano alla cessazione dell'Impresa.
- f) *Cessata* - Impresa iscritta al Registro delle Imprese che ha cessato l'attività.

Sedi di Impresa

Per "Sedi di Impresa" si intendono le imprese aventi sede legale nel territorio indicato (provincia o comune). Le imprese plurilocalizzate (cioè presenti su più territori) sono considerate solo nel territorio ove è localizzata la sede legale. "Registrate" e "Attive" sono *variabili di stock*, cioè grandezze calcolate al momento conclusivo del periodo preso in esame (es. 31.12.2010). Si intendono "Registrate" tutte le imprese non cessate, cioè le imprese attive, inattive, sospese, in liquidazione, in fallimento e con procedure concorsuali in atto.

"Iscrizioni" e "Cessazioni" sono *variabili di flusso*, cioè grandezze che descrivono eventi accaduti durante il periodo preso in esame (es. anno 2010).

A partire dall'anno 2007 non è più possibile effettuare confronti intertemporali basati sullo

stock delle imprese “registrate” e il flusso delle “cancellazioni”, ciò al fine di evitare interpretazioni dell'andamento anagrafico non in linea con la congiuntura economica. La CCIAA di Macerata, alla fine del 2006, ha infatti avviato la procedura prevista dal D.P.R. 247 del 23/07/2004 e successiva circolare n. 3585/C del Ministero delle Attività Produttive, che ha fornito alle Camere di Commercio uno strumento più efficace per migliorare la qualità nel regime della pubblicità delle imprese, semplificando le procedure necessarie per la cancellazione d'ufficio di imprese non più operative, la cui persistenza negli archivi delle CCIAA comporta inutili oneri amministrativi e finanziari, oltre ad ostacolare la conoscenza della realtà economica del Paese.

Localizzazioni Per “Localizzazioni” si intendono Sedi e Unità locali non cessate (registrate) ubicate nel territorio indicato. Le unità locali di imprese plurilocalizzate (cioè presenti su più territori) sono considerate solo nei territori di ubicazione di ciascuna unità locale.

Imprese Artigiane L'impresa artigiana è l'impresa iscritta nell'apposito Albo Provinciale previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. Tale legge dà una definizione diversa e più ampia di quella prevista dal codice civile, che colloca l'impresa artigiana nell'ambito della piccola impresa.

L'*Albo Imprese Artigiane* è tenuto dalle *Commissioni Provinciali dell'Artigianato*, che sono istituite dalle Regioni e mantengono rapporti con la Camera di Commercio competente attraverso opportune convenzioni. Alle Commissioni spetta deliberare sull'iscrizione delle imprese artigiane, la modifica delle posizioni e la cancellazione dall'Albo, sulla base dei requisiti di legge.

Imprese Femminili In termini generali, si considerano “Imprese Femminili” quelle in cui la partecipazione femminile sia superiore al 50%, con riferimento alla natura giuridica, all'eventuale quota di capitale sociale detenuta da ciascun socio donna e alla percentuale di donne presenti tra gli amministratori, titolari o soci dell'impresa.

Per stabilire con quale criterio misurare la partecipazione femminile nelle imprese si è preso spunto dalla definizione data dall'art. 2 della *Legge 215/92 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile)* e dalla successiva *Circolare n. 1151489 22/11/2002 del Ministero delle Attività Produttive*, art. 1.2.

Più in particolare, le “Imprese Femminili” sono quelle rispondenti ai criteri evidenziati nella tabella seguente:

Presenza Femminile	Imprese individuali	Società di persone e cooperative	Società di capitali	Altre forme giuridiche
Maggioritaria	-	Percentuale di donne fra i soci superiore al 50%	Media fra la percentuale di donne fra gli amministratori e la percentuale di quote detenute da donne superiore al 50%	Percentuale di donne fra gli amministratori superiore al 50%
Forte	-	Percentuale di donne fra i soci uguale/superiore al 60%	Media fra la percentuale di donne fra gli amministratori e la percentuale di quote detenute da donne uguale/superiore ai 2/3	Percentuale di donne fra gli amministratori uguale/superiore al 60%
Esclusiva	Titolare donna	Percentuale di donne fra i soci pari al 100%	Percentuale di donne fra gli amministratori e Percentuale di quote detenute da donne pari (entrambe) al 100%	Percentuale di donne fra gli amministratori pari al 100%

Si sottolinea, peraltro, che dal 1° gennaio 2009 è entrata in vigore la novità legislativa che ha previsto l'abolizione del libro soci per le società a responsabilità limitata e per le società consortili a responsabilità limitata (*D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con Legge 28 gennaio 2009 n. 2*), attribuendo alla pubblicazione dei dati attraverso il Registro Imprese pieno valore verso i terzi e nei riguardi della società.

Ciò ha imposto la revisione dell'algoritmo utilizzato per la determinazione del grado di partecipazione femminile delle società di capitale (v. precedente tabella) e determinato l'impossibilità di comparare la serie dei dati relativi a periodi successivi al 1° gennaio 2009, con quelli precedenti. Più in particolare, i criteri applicati fino al 31 dicembre 2008 sono evidenziati nella tabella sottostante:

Presenza Femminile	Imprese individuali	Società di persone e cooperative	Società di capitali	Altre forme giuridiche
Maggioritaria	-	Percentuale di donne fra i soci superiore al 50%	Percentuale di donne fra gli amministratori superiore al 50% + analoga quota del capitale sociale detenuta da donne (se l'elenco soci è presente nel Registro Imprese)	Percentuale di donne fra gli amministratori superiore al 50%
Forte	-	Percentuale di donne fra i soci uguale/superiore al 60%	Percentuale di donne fra gli amministratori uguale/superiore ai 2/3 + analoga quota del capitale sociale detenuta da donne (se l'elenco soci è presente nel Registro Imprese)	Percentuale di donne fra gli amministratori uguale/superiore al 60%
Esclusiva	Titolare donna	Percentuale di donne fra i soci pari al 100%	Percentuale di donne fra gli amministratori pari al 100% + analoga quota del capitale sociale detenuta da donne (se l'elenco soci è presente nel Registro Imprese)	Percentuale di donne fra gli amministratori pari al 100%

Infine, si richiama l'attenzione sul fatto che le imprese non femminili non si possono identificare automaticamente come "imprese maschili", a causa dell'esistenza di imprese partecipate in prevalenza da soggetti giuridici.

Imprese Giovanili e Imprenditoria Straniera

In termini generali, si considerano "Imprese Giovanili" quelle in cui la partecipazione di *giovani under 35* sia superiore al 50%, con riferimento alla natura giuridica, all'eventuale quota di capitale sociale detenuta e alla percentuale di *giovani under 35* presenti tra gli amministratori, titolari o soci dell'impresa.

Analogamente, per definire l'imprenditoria straniera, si considerano le imprese in cui la partecipazione di *non nati in Italia* sia superiore al 50%, con riferimento alla natura giuridica, all'eventuale quota di capitale sociale detenuta e alla percentuale di *non nati in Italia* presenti tra gli amministratori, titolari o soci dell'impresa.

Per stabilire con quale criterio misurare la partecipazione giovanile/straniera nelle imprese, si è preso spunto dalla definizione data, con riferimento alle imprese femminili, dall'art. 2 della *Legge 215/92 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile)* e dalla successiva *Circolare n. 1151489 22/11/2002 del Ministero delle Attività Produttive*, art. 1.2.

Più in particolare, il grado di partecipazione giovanile/straniera risponde ai criteri evidenziati nella tabella seguente:

Grado di Partecipazione	Imprese individuali	Società di persone e cooperative	Società di capitali	Altre forme giuridiche
Maggioritario	-	Percentuale di giovani/stranieri fra i soci superiore al 50%	Media fra la percentuale di giovani/stranieri fra gli amministratori e la percentuale di quote detenute da donne superiore al 50%	Percentuale di giovani/stranieri fra gli amministratori superiore al 50%
Forte	-	Percentuale di giovani/stranieri fra i soci uguale/superiore al 60%	Media fra la percentuale di giovani/stranieri fra gli amministratori e la percentuale di quote detenute da donne uguale/superiore ai 2/3	Percentuale di giovani/stranieri fra gli amministratori uguale/superiore al 60%
Esclusivo	Titolare giovane/straniero	Percentuale di giovani/stranieri fra i soci pari al 100%	Percentuale di giovani/stranieri fra gli amministratori e Percentuale di quote detenute da donne pari (entrambe) al 100%	Percentuale di giovani/stranieri fra gli amministratori pari al 100%

Iscrizioni e Cessazioni

Rappresentano il numero delle imprese che, durante il periodo in esame, si sono rispettivamente iscritte e cancellate dal Registro delle Imprese. L'individuazione dell'evento NON tiene conto dell'effettiva data di iscrizione/cancellazione ma solo del momento in cui essa viene caricata nel registro informatico.

Per i soli documenti riferiti alle imprese artigiane, si deve notare che l'evento "cessazione", cioè la cancellazione dall'Albo, non presuppone necessariamente la cessazione dell'impresa, la quale potrebbe infatti aver cessato la sola attività artigiana o aver perso i requisiti per la permanenza nell'Albo, pur continuando l'attività.

A partire dall'anno 2007 non è più possibile effettuare confronti intertemporali basati sullo stock delle imprese "registrate" e il flusso delle "cancellazioni", ciò al fine di evitare interpretazioni dell'andamento anagrafico non in linea con la congiuntura economica. La CCIAA di Macerata, alla fine del 2006, ha infatti avviato la procedura prevista dal D.P.R. 247 del 23/07/2004 e successiva circolare n. 3585/C del Ministero delle Attività Produttive, che ha fornito alle Camere di Commercio uno strumento più efficace per migliorare la qualità nel regime della pubblicità delle imprese, semplificando le procedure necessarie per la cancellazione d'ufficio di imprese non più operative, la cui persistenza negli archivi delle CCIAA comporta inutili oneri amministrativi e finanziari, oltre ad ostacolare la conoscenza della realtà economica del Paese.

Codice Attività Economica

L'attività di un'impresa indica il tipo di prestazioni a contenuto economico offerte dall'impresa stessa. Un'impresa può svolgere più attività diverse tra loro alle quali viene associato un codice importanza. Vengono prese in considerazione solo le attività associate al codice attività primario o, se presente, al prevalente d'impresa.

Il codice di attività economica è un dato di tipo alfanumerico basato, a partire dal 2004, sulla classificazione *Ateco 2002* e a partire dal 2009, sulla classificazione *Ateco 2007*. Si ripartisce in *sezioni* o *settori* (una lettera), *sottosezioni* (due lettere), *divisioni* (due cifre), *gruppi* (tre cifre), *classi* (quattro cifre), *categorie* (cinque cifre) e *sottocategorie* (sei cifre). La voce "non classificate" comprende le imprese/localizzazioni prive del codice attività.

Natura giuridica

È la tipologia giuridica dall'impresa. Le classi di natura giuridica sono le seguenti:

- a) *Società di capitali*
- b) *Società di persone*
- c) *Impresa individuale*
- d) *Altre forme*

Società di capitali	<p>È una categoria di società caratterizzata dalla completa distinzione tra il soggetto di diritto “società” e il socio, e quindi tra i rispettivi patrimoni; pertanto dei debiti sociali risponde esclusivamente la società con il suo patrimonio. Sono tali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Società in accomandita per azioni</i> b) <i>Società per azioni con unico socio</i> c) <i>Società per azioni</i> d) <i>Società a responsabilità limitata</i> e) <i>Società a responsabilità limitata con unico socio</i>
Società di persone	<p>È una categoria di società caratterizzata da una parziale distinzione tra il soggetto di diritto “società” ed il socio, e quindi tra i rispettivi patrimoni; pertanto rispondono dei debiti sociali, in via sussidiaria, dopo che sia stato inutilmente escusso il patrimonio sociale, tutti i soci solidamente ed illimitatamente con il loro patrimonio personale. Sono tali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Società in accomandita semplice</i> b) <i>Comunione ereditaria</i> c) <i>Società semplice</i> d) <i>Società di fatto</i> e) <i>Società irregolare</i> f) <i>Società in nome collettivo</i> g) <i>Società tra avvocati</i>
Impresa individuale	<p>Impresa di cui è titolare una persona fisica (imprenditore). Non avendo l’impresa personalità distinta da quella del titolare, non vi è distinzione tra i due patrimoni. Sono considerate “imprese individuali” anche le imprese familiari.</p>
Altre forme giuridiche	<p>Con riferimento alle imprese in genere, il raggruppamento delle “altre forme giuridiche” (categoria residuale rispetto alle precedenti) conosce più di 40 tipologie di soggetti giuridici. A titolo di orientamento per il lettore, le tipologie più numerose sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>società cooperative in genere</i> b) <i>consorzio</i> c) <i>consorzio con attività esterna</i> d) <i>società consortile</i> e) <i>società consortile per azioni o a responsabilità limitata</i> <p>Peraltro, i Consorzi e le Cooperative sono oggetto di una specifica classe di natura giuridica nei documenti riferiti alle imprese artigiane e alle imprese femminili. In particolare, sono considerati “Consorzi” i seguenti tipi di impresa: a) <i>consorzio</i>; b) <i>consorzio con attività esterna</i>; c) <i>consorzio municipale</i>; d) <i>consorzio intercomunale</i>; e) <i>consorzio senza attività esterna</i>; f) <i>consorzio ai sensi della legge 142/90</i>. Sono invece considerate “Cooperative” i seguenti tipi di impresa: a) <i>società cooperativa a responsabilità illimitata</i>; b) <i>società cooperativa a responsabilità limitata</i>; c) <i>società cooperativa consortile</i>; d) <i>cooperativa sociale</i>; e) <i>società consortile cooperativa a responsabilità limitata</i>; f) <i>piccola società cooperativa</i>; g) <i>piccola società cooperativa a responsabilità limitata</i>; h) <i>società cooperativa a responsabilità limitata per azioni</i>.</p>
Capitale sociale	<p>Per “Capitale sociale” si intende in senso lato il capitale investito nell’impresa. È quindi compreso il capitale sociale per le società di capitali, il fondo consortile per le società consortili, il totale delle quote di partecipazione per le società di persone, ecc. Per quanto riguarda le società di capitali, il capitale sociale esprime in termini monetari il valore complessivo dei conferimenti stabiliti al momento della costituzione della società</p>

(capitale deliberato), promessi dai soci (capitale sottoscritto), eseguiti dai soci (capitale versato). Il capitale sociale può subire dei mutamenti in aumento o in diminuzione nel corso della vita della società (anche in tal caso si parla di capitale deliberato, sottoscritto e versato).

Classi di capitale (valori in Euro):

capitale assente	▶ capitale assente
da 0,01 a 9.999	▶ fino a 10 m E.
da 10.000 a 14.999	▶ 10 - 15 m E.
da 15.000 a 19.999	▶ 15 - 20 m E.
da 20.000 a 24.999	▶ 20 - 25 m E.
da 25.000 a 49.999	▶ 25 - 50 m E.
da 50.000 a 74.999	▶ 50 - 75 m E.
da 75.000 a 99.999	▶ 75 - 100 m E.
da 100.000 a 149.999	▶ 100 - 150 m E.
da 150.000 a 199.999	▶ 150 - 200 m E.
da 200.000 a 249.999	▶ 200 - 250 m E.
da 250.000 a 499.999	▶ 250 - 500 ml E.
da 500.000 a 999.999	▶ 500 m - 1 ml E.
da 1.000.000 a 1.499.999	▶ 1 - 1,5 ml E.
da 1.500.000 a 1.999.999	▶ 1,5 - 2 ml E.
da 2.000.000 a 2.499.999	▶ 2 - 2,5 ml E.
da 2.500.000 a 4.999.999	▶ 2,5 - 5 ml E.
più di 5.000.000	▶ più di 5 ml E.

dove m=migliaia, ml=milioni, E.=Euro

Valore della produzione

Il Valore della produzione, assimilabile al fatturato al netto delle giacenze di magazzino, viene prelevato dalla lavorazione dei bilanci mediante tecniche di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) ed è aggiornato periodicamente.

Classi di valore della produzione (valori in Euro):

minore di 0	▶ Val. prod. Negativo
da 0 a 249.999	▶ fino a 250 m E.
da 250.000 a 499.999	▶ 250 - 500 m E.
da 500.000 a 999.999	▶ 500 m - 1 ml E.
da 1.000.000 a 2.499.999	▶ 1 - 2,5 ml E.
da 2.500.000 a 4.999.999	▶ 2,5 - 5 ml E.
da 5.000.000 a 9.999.999	▶ 5 - 10 ml E.
da 10.000.000 a 24.999.999	▶ 10 - 25 ml E.
da 25.000.000 a 49.999.999	▶ 25 - 50 ml E.
più di 50.000.000	▶ più di 50 ml E.

dove m=migliaia, ml=milioni, E.=Euro

Registro delle Imprese (RI)

Il *Registro delle Imprese*, previsto dal codice civile del 1942 è stato costituito - con la legge di riordino delle Camere di Commercio, n. 580 del 29 dicembre 1993 - come un registro informatico, gestito dalle Camere di Commercio, retto da un *Conservatore* (un dirigente dell'ente) e posto sotto la vigilanza di un Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

Tutti i soggetti che svolgono un'attività economica sono tenuti all'iscrizione nel Registro o ad essere annotati in apposite sezioni speciali. Il RI si articola, infatti, in una sezione ordinaria, in quattro sezioni speciali e nel REA (*Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative*).

Data la natura informatica del RI, l'iscrizione genera le previste conseguenze legali (es. esistenza giuridica dell'impresa iscritta e opponibilità ai terzi delle informazioni depositate presso il RI), nel momento stesso in cui le relative informazioni vengono inserite nella memoria del sistema. Da tale momento le informazioni diventano anche fruibili per via telematica da chiunque abbia interesse a conoscerle.

L'obbligatorietà dell'iscrizione (come delle successive denunce di variazione o il deposito di atti e documenti) e la fruibilità per via telematica dei dati contenuti nel RI sono stabilite dalla legge nell'interesse generale, che è quello di favorire la trasparenza dei mercati e la fiducia nei rapporti economici.